

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE PENDENTI**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. del

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16, del d.l. 23/10/2018, n.119 così come convertito in legge n.136 del 17/12/2018, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in materia di tributi locali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento, per "Comune" si intende l'Ufficio Tributi, a cui è attribuita la gestione del tributo.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del d.l. 23/10/2018, n. 119.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune quale Ente impositore.
2. Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda il processo tributario si sia concluso con la pronuncia definitiva.
3. La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica ai seguenti tributi locali:
 - a) Imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - b) Imposta comunale propria (IMU);
 - c) Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
 - d) Tassa sui rifiuti;
 - e) Imposta di pubblicità;
 - f) Diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi, calcolati sul valore della lite, come determinato ai sensi dell'art.12, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, sulla base delle somme indicate nell'atto impugnato:
 - 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio;
 - 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado;
 - 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado;
 - 5% del valore della lite, nel caso di ricorso pendente presso la Corte di Cassazione.
2. Sono escluse dal pagamento di cui al comma 1 le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.
3. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto:
 - il 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24/10/2018;
 - il 40% nelle altre ipotesi.

4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non sono dovute sanzioni se il rapporto del tributo è stato oggetto di definizione, anche diversa, rispetto a quella prevista dal d.l. 119/2018 e s.m.i.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento integrale entro il 31 maggio 2019 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è possibile eseguire il pagamento in forma rateale nella seguente misura:

a) per valori superiori a euro 1.000 e fino a 10.000 euro, sono ammesse 10 rate;

b) per valori superiori a euro 10.000 e fino a 50.000 euro, sono ammesse 24 rate;

c) per valori superiori a euro 50.000, sono ammesse 36 rate.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, previa presentazione della specifica stanza, per ognuno di tali atti, con il modello reso disponibile dal Comune.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.